

COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

LXXVI.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MARAZZA**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **TOZZI CONDIVI**

INDICE

	PAG.	PAG.
Proposte di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		
Senatori SANTERO e CEMMI : Modifica dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relativamente alla determinazione della zona di rispetto dei cimiteri (1827-B) (<i>Modificata dalla I Commissione permanente del Senato</i>)	800	
PRESIDENTE	800, 801, 803, 804, 805	
COTELLESA , <i>Relatore</i>	800, 802	
LUCIFREDI	800	
BUBBIO	801	
BARTESAGHI	801, 804, 805	
FERRI	802, 803	
GIANQUINTO	802	
MAZZA , <i>Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica</i>	802, 803	
DELCROIX	803	
DE MARIA	803	
AGRIMI	803	
TURCHI	804	
JACOMETTI	805	
BERRY	805	
BUCCIARELLI DUCCI e AMATUCCI : Modifica dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265 per l'esecuzione del vincolo edilizio dei cimiteri militari di guerra (2112-B) (<i>Modificata dalla I Commissione permanente del Senato</i>).		805
PRESIDENTE		805, 806
BUBBIO , <i>Relatore</i>		806
Disegno di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):		
Proroga del periodo di tutela delle opere dell'ingegno. (1785) (<i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i>).		806
PRESIDENTE		806, 811, 812
JACOMETTI		806, 807, 808, 811
MARAZZA		807
NATALI , <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>		808
GIANQUINTO		812
DELCROIX		808, 811
BUBBIO		806, 811
FERRI		812
DE MARIA		812
Votazione segreta :		
PRESIDENTE		812

La seduta comincia alle 9,45.

SAMPIETRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Santero e Cemmi: Modifica dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relativamente alla determinazione della zona di rispetto dei cimiteri. (Modificata dalla I Commissione permanente del Senato). (1827-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Santero e Cemmi: « Modifica dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relativamente alla determinazione della zona di rispetto dei cimiteri » (1827-B).

COTELLESA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la proposta di legge di iniziativa dei senatori Santero e Cemmi, che già fu esaminata dalla nostra Commissione, ha lo scopo di abolire la « zona di rispetto » di 200 metri stabilita dalle leggi vigenti per i cimiteri. Venuta una prima volta all'esame della nostra Commissione, si ritenne di non abolire completamente la zona di rispetto ma di ridurla a cento metri. Il provvedimento, così, ritornò al Senato, che ribadì nuovamente il principio di abolire completamente la zona di rispetto, provvedendo alla sanatoria per le costruzioni abusive attualmente esistenti. Un elemento da tenere presente è la situazione di fatto e cioè che molte costruzioni sono sorte senza tener conto di questa zona di rispetto, creando tutta una serie di casi concreti di difficile soluzione. D'altra parte, penso che, dato l'odierno progresso dell'igiene nelle tecniche di tumulazione dei cadaveri, la zona di rispetto non assume più un'importanza reale. E, pertanto, la nostra Commissione potrebbe senz'altro approvare il testo deliberato dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LUCIFREDI. Allorché questa proposta di legge venne portata all'esame della nostra Commissione, ebbi modo di intervenire ripetutamente al riguardo, manifestando la comprensione delle esigenze di cui si erano fatti eco i senatori Santero e Cemmi, ma anche rilevando che, a mio avviso, bisognava andare un po' cauti per evitare gli eccessi impliciti

nella proposta di legge originaria. Sulla base di questi concetti, la proposta originaria venne da noi modificata, modifiche che il Senato ha ritenuto di non dover accogliere.

Mentre riaffermo la mia comprensione delle esigenze postulate dai senatori Santero e Cemmi, ritengo che non si possa aderire al nuovo testo formulato dalla Commissione dell'altro ramo del Parlamento. Quali sono, precisamente, i punti che non sono accoglibili? Uno di essi potrebbe essere considerato quasi di secondaria importanza, ma dal punto di vista della valutazione degli interessi degli enti locali, non è certo da sottovalutare. Nel testo da noi approvato, si affermava il principio della richiesta motivata da parte del consiglio comunale, cioè si riconosceva che l'iniziativa in questa materia doveva partire dal consiglio comunale. Secondo il testo proposto dal Senato, il consiglio comunale deve semplicemente esprimere un parere, sia pure vincolante.

Credo che, in questa materia, l'iniziativa debba appartenere alle amministrazioni locali e non all'autorità governativa. Ma se questo può essere un rilievo più di principio che di sostanza, mi sembra invece che ragioni più sostanziali ci impongano di non aderire alla proposta del Senato. Nel testo approvato dal Senato, ritorniamo, infatti, al principio dell'autorizzazione volta per volta ed è quel principio contro il quale, mi pare, che la nostra Commissione si fosse già espressa chiaramente la volta precedente. E ciò, non senza ragione. L'autorizzazione, rilasciata di volta in volta, lascia aperta la strada a talune disparità di trattamento che non rappresentano mai un buon uso del potere discrezionale da parte dell'Amministrazione.

Noi abbiamo detto: lasciamo almeno una zona di rispetto di cento metri. Con la proposta del Senato, invece, ogni limite sparisce, sicché — volendo — può anche essere autorizzata la costruzione di un edificio senza un solo metro di intervallo. L'onorevole relatore, ha ricordato, molto giustamente, che esistono oggi più progredite cautele igieniche in ordine alle sepolture, da lasciare completamente tranquilli dal punto di vista igienico. A parte l'osservazione che queste cautele igieniche, forse, non si osservano, in egual misura, in tutti i comuni della Repubblica e che, particolarmente nei piccoli comuni di montagna, quelle cautele igieniche sono una nobile teoria cui i fatti assai raramente corrispondono, si potrebbe verificare che, proprio in quei comuni dove c'è una grande fame di terra, la zona di rispetto sarebbe ristretta al

massimo, anche con il consenso dello stesso consiglio comunale; onde credo che sopprimere questo limite sia contrario, sia pure indirettamente, alle indispensabili norme di carattere igienico, e contrario pure a quella *pietas* verso i Defunti che noi dobbiamo tenere sempre presente, perché espressione di un elemento sostanziale della nostra civiltà latina e cristiana.

Riguardo, infine, al problema della sanatoria, veramente sarei contrario: tuttavia so benissimo che, nonostante tutte le prescrizioni di legge, nessuno farà demolire le costruzioni sia pure fabbricate abusivamente. Si tratta di una situazione di fatto assai incresciosa. Ad ogni modo, se si vuole sanare questa situazione passata, non ne farei motivo di scandalo perché il male è ormai fatto: vorrei però che dal male fatto non si traesse incentivo a continuare a farne in avvenire.

Propongo, perciò, che la nostra Commissione esprima parere contrario al testo proposto dal Senato.

BUBBIO. Non voglio ripetere ora i motivi da me addotti, allorché la nostra Commissione discusse, per la prima volta, questa proposta di legge, motivi che tanto più avrebbero ragione di essere, in seguito alle modificazioni introdotte dal Senato. Non mi preoccupa, invero, la questione igienica perché sono convinto che la inumazione dei cadaveri viene eseguita in tutti i comuni secondo le prescritte norme igieniche: ciò che mi turba è, invece, la possibilità che venga abolita la tradizionale zona di rispetto riservata ai cimiteri, dovuta non solo a motivi di natura igienica, ma anche, e soprattutto, al decoro, alla pietà e al rispetto che noi dobbiamo ai Defunti. La città dei morti è una vera e propria città a se stante, che deve avere una netta separazione dalla città dove ferisce la vita.

Già è stata, secondo me, una riduzione notevole il portare i limiti del « rispetto » da duecento ai cento metri, onde una ulteriore diminuzione mi sembra completamente inaccettabile.

BARTESAGHI. Vorrei osservare, innanzi tutto, che per quanto riguarda le ragioni di carattere igienico, esse militano senz'altro a favore dell'accoglimento della proposta così come ci viene dal Senato. Circa, poi, le osservazioni fatte dall'onorevole Lucifredi ed anche dall'onorevole Bubbio in ordine alla *pietas*, vorrei mettere in rilievo che, presso altre comunità nazionali, dove il senso di *pietas* non è sentito meno che da noi, vige proprio il criterio opposto a quello affermato dall'ono-

revole Bubbio, il criterio cioè di dare quasi un diritto di cittadinanza alla città dei morti.

Anzi, mi sembra opportuno sottolineare una circostanza di carattere storico rispetto alla legislazione in materia. Non è vero che con la proposta del Senato si voglia innovare rispetto al passato: nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1934, esiste proprio una disposizione identica a quella proposta dal Senato, anzi forse ancora più larga. In quella legge era data facoltà al prefetto di autorizzare l'ampliamento dei cimiteri, anche se la distanza, in seguito a questo ampliamento, risultasse inferiore ai duecento metri, e di autorizzare, inoltre, la costruzione di qualunque tipo di edificio entro i duecento metri quando circostanze particolari lo giustificassero.

Ma, a parte le questioni di principio, debbo dire che esistono certe situazioni nelle quali la zona di rispetto di duecento metri rappresenta un vero e proprio sacrificio, che va a grave detrimento delle necessità edilizie.

Cito l'esempio del mio comune: si tratta, è vero, di una situazione eccezionale, ma sempre di un problema assai grave. Il comune di Lecco è stretto tra la sponda del lago e le pendici della montagna; è un territorio assolutamente chiuso e delimitato. Una zona di rispetto di 200 metri neutralizzerebbe, dal punto di vista edilizio, un milione e 500 mila metri cubi di terreno per la esistenza di vari cimiteri. Situazione assurda che è stata largamente violata dalla realtà delle cose.

Secondo me, il volere, ad ogni costo, introdurre un limite, sia pure inferiore ai 200 metri, significa rimanere ancorati ad una concezione che, se pure è radicata in molti, non deve essere considerata attuale. Tanto più, poi, ove si rifletta che i consigli comunali, chiamati per legge ad esprimere il loro parere, dovranno dire, di volta in volta, se riconoscono che in quel caso sussista, obiettivamente, la necessità di costruire al di là del limite tradizionale di rispetto.

È stato detto che l'apprezzamento dato, di volta in volta, sull'opportunità di costruire al di là della zona di rispetto, potrebbe creare anche inconvenienti vari: questo rilievo avrebbe valido fondamento se l'apprezzamento dovesse essere discrezionale da parte di una singola autorità; ma se ora è tutto il consiglio comunale ad essere chiamato ad esprimere un parere, si trova, in ciò stesso, un carattere di obiettività.

Pertanto credo che la nostra Commissione possa tranquillamente accettare il testo elaborato dal Senato.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1956

FERRI. Noi ci associamo alle osservazioni e alle considerazioni fatte dall'onorevole Lucifredi, esprimendo perciò l'avviso di rimanere fedeli al testo precedentemente approvato dalla Camera.

E ciò perché, secondo noi, ogni riduzione del limite normale di sicurezza deve essere stabilita, eventualmente, da una norma generale, della quale debbono poter beneficiare tutti i proprietari dei terreni che si trovano nella situazione prevista, in modo di evitare qualsiasi parzialità. Un limite, però, deve essere stabilito in ogni caso. Si potrebbe dire, per esempio, che il prefetto, su richiesta o su conforme parere del consiglio comunale, riduce il limite di rispetto dei 200 metri, senza andare al di là però dei 100 metri. Concordando, magari, sulla necessità di accogliere la possibilità di una sanatoria per le costruzioni già eseguite, dobbiamo restare fedeli al principio che le deroga debba avvenire soltanto con una norma di carattere generale.

GIANQUINTO. Noi siamo favorevoli al testo già votato precedentemente dalla nostra Commissione sia per i motivi illustrati testé dal collega Ferri, sia per altri ancora. In sostanza, se venisse approvato l'articolo unico proposto dal Senato, si darebbe l'avvio, praticamente, alla soppressione in tutta Italia delle zone di rispetto attorno ai cimiteri, incoraggiando, notevolmente, la speculazione che fiorisce intensamente sulle aree fabbricabili, come è a tutti noto.

Alla sanatoria, per ragioni di opportunità, non abbiamo motivo di opporci, ma sul resto insistiamo che venga approvato il testo votato, a suo tempo, dalla nostra Commissione.

COTELLESA, *Relatore*. Pur non condividendo le preoccupazioni affacciate dagli oratori che mi hanno preceduto, essendo io del parere dell'onorevole Bartesaghi che nessuno, senza un valido motivo, andrà a costruire vicino ai cimiteri — penso che si potrebbe lasciare integro il testo del Senato, modificandolo, soltanto, laddove esso recita: « e sussistano gravi e giustificati motivi », con il ritorno al testo della Camera, aggiungendo però che « il medesimo potere è concesso in ordine alle costruzioni finora eseguite nella zona di rispetto ».

BARTESAGHI. La differenza fra i due testi deriva dalle due diverse impostazioni: il Senato ha dovuto adottare quale formulazione appunto a causa del criterio seguito, che è diverso da quello deliberato dalla Camera.

FERRI. Allora, conviene tornare al testo della Camera e approvare un articolo aggiuntivo.

COTELLESA, *Relatore*. Occorrerebbe, però, una sanatoria, nel senso di riconoscere quel che già è avvenuto.

MAZZA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Stante una diversità di opinioni tra Senato e Camera, il Governo ha il dovere di astenersi. D'altra parte, non posso non portare a conoscenza degli onorevoli commissari la difficile situazione in cui si trova il Governo, premuto, com'è, da tutti i comuni, in special modo da quelli montani, dove la situazione delle aree edificabili diventa di giorno in giorno, più insostenibile.

Uguale necessità si prospetta anche per i comuni non montani, non escluse le grandi città, come Roma e Milano.

Desidero far notare che, a mio avviso, con la dizione adottata dal Senato, nulla si toglie all'autorità del consiglio comunale, in quanto, con essa, si ribadisce il criterio del « conforme parere » del consiglio comunale, sentito, beninteso, per quanto riguarda la parte igienica, anche il Consiglio provinciale di sanità.

BUBBIO. Insisto perché sia mantenuto il concetto della deliberazione « di volta in volta », giustamente inserito dal Senato.

PRESIDENTE. Senza pregiudizio di quella che sarà l'ulteriore decisione, desidero dar lettura dell'articolo aggiuntivo proposto dal relatore:

« Per i fabbricati già esistenti o in corso di costruzione, in deroga alle norme di cui all'articolo 1, può essere deliberata la sanatoria, con le modalità di cui allo stesso articolo, purché detti fabbricati siano stati iniziati prima del 31 dicembre 1956 ».

GIANQUINTO. Proponerei la data del 1° luglio, altrimenti vi sarà chi si metterà subito a costruire, per poi avvalersi della sanatoria.

COTELLESA, *Relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Credo che sia opportuno fissare una data che abbia un riferimento qualsiasi, per esempio la data di trasmissione del provvedimento dal Senato: il 28 ottobre.

FERRI. Stabiliamo il 31 ottobre.

PRESIDENTE. D'accordo.

MAZZA, *Alto commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Vorrei pregare la Commissione di esaminare la possibilità che sia lasciato inalterato l'articolo nella parte riguardante la procedura del consiglio comunale e di abolire l'ultima parte riguardante la disposizione, secondo cui il raggio della zona non deve essere mai inferiore ai cento metri. Il rispetto di questa disposizione da parte dei comuni montani, in particolar modo, sarebbe tutt'altro che vantaggioso.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1956

PRESIDENTE. Vorrei che la Commissione si pronunciasse sulla proposta di abolire il limite posto nel testo della Camera, che recita così: « purché il raggio della zona non risulti mai inferiore ai cento metri ».

DELCROIX. La preoccupazione maggiore che è stata affacciata da taluni colleghi è quella della possibile speculazione che si verrebbe ad inserire sulle aree: poiché per i comuni montani le aree fabbricabili si mantengono sempre in limiti non propizi alla speculazione, in aggiunta alla proposta eccezione per gli edifici già fabbricati o in corso di costruzione, si potrebbe fare anche una eccezione per i comuni montani. Però non derogerei dal principio generale, perché, allora, tanto varrebbe accettare la proposta del Senato di abolire il limite minimo.

FERRI. A parte il caso concreto del comune di Lecco che non conosco in particolare, osservo che nella maggior parte dei comuni montani non dovrebbe esservi poi una eccessiva fame di terreno per fabbricare, essendo noto che, in quei comuni, le case hanno la tendenza a svuotarsi più che a riempirsi.

DE MARIA. Sono favorevole all'ultimo testo proposto dall'onorevole relatore. Ritengo che anche il secondo articolo, sulla sanatoria, è in fondo pleonastico poiché la norma di legge non può avere carattere retroattivo. Ad ogni modo non mi formalizzo. Se si vuole, si aggiunga pure l'articolo . ciò che non mi convince è, però, la data del 31 ottobre. Non sono, poi, favorevole all'abolizione della zona di cento metri, non per considerazioni di natura igienica, ma morale e sentimentale. Quindi, vorrei dire all'onorevole Delcroix: lasciamo il limite dei cento metri; per i comuni montani, quando sarà necessario verrà riesaminato il problema. Per ora dobbiamo limitarci ad approvare una norma di carattere generale, eguale per tutti.

AGRIMI. Credo che i colleghi senatori Santoro e Cemmi avessero in animo essenzialmente, con la loro proposta, di risolvere il problema della sanatoria per le costruzioni già eseguite. In linea di principio, non sono favorevole alla sanatoria; in linea di fatto, tuttavia, vagliate le circostanze, potrei anche acconsentire purché, in ogni caso, non si proceda a sanatorie discriminanti. Se si deve introdurre una sanatoria, questa deve essere alla portata di tutti gli interessati e lo scopo può essere ottenuto, dando al prefetto il potere di decidere sulle singole situazioni. Introdurre il parere dei consigli comunali, per quanto riguarda le sanatorie, può significare

in pratica accettare un criterio discriminatorio.

Se si tratta di chiudere una piaga, che illegalmente si è aperta, affidiamo questi compiti ai criteri igienici, di opportunità morfologica, ecc., come sosteneva l'onorevole Lucifredi nel suo primo intervento, ma non facciamo in modo che, in alcuni comuni dove ci siano due edifici, per uno si autorizza la sanatoria e per l'altro no, in base a motivi che, senza dubitare dell'obiettività delle decisioni dei consigli comunali, possano assumere riflessi di parzialità.

Si vuole inoltre ridurre il limite da duecento a cento metri? Facciamolo pure: sarei contrario però alla soppressione di qualsiasi limite. Tanto varrebbe sopprimere, allora, tutto l'articolo e lasciare libertà assoluta in questa materia.

MAZZA, *Alto commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Il Governo si permette di insistere perché nella formulazione della Commissione vengano eliminate le parole: « purché il raggio della zona non risulti mai inferiore ai cento metri » e ciò per motivi evidenti: tra i consigli comunali, i consigli provinciali, il prefetto, vi sarà sempre modo di assicurare una zona di rispetto, tenuto conto delle situazioni igieniche in generale e delle situazioni particolari. Anche perché, quando noi diciamo « ridurre eccezionalmente », non può significare certo ridurre sempre ed in ogni caso.

GIANQUINTO. Il fatto è che l'eccezione diverrebbe ben presto principio generale.

MAZZA, *Alto commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Debbo far rilevare che stabilendo un limite di cento metri e concedendo la sanatoria, commettiamo due errori. 1°) diamo un premio agli abusivi; 2°) stabiliamo un limite che può essere proprio per alcuni comuni e dannoso per altri.

DE MARIA. Mi dichiaro contrario all'abolizione del limite dei cento metri.

FERRI. A noi sembra esatta la posizione che avevamo in precedenza assunto; tuttavia, se veramente esistono talune esigenze, di cui non si può non tener conto, di comuni nella posizione di Lecco — pur avendo ancora delle perplessità — ci sembra più logico che si provveda con norma di carattere generale, e togliere, se si vuole, il limite dei cento metri. D'altra parte, la legge parla di zona di rispetto: e una zona di rispetto deve pur essere mantenuta.

BUBBIO. Attenzione a non fidarsi troppo!

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1956

Ricordo ancora una volta che l'articolo unico nel testo approvato dalla nostra Commissione, era il seguente

« Dopo il quarto comma dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è aggiunto il seguente.

« Può altresì il prefetto, su motivata richiesta del consiglio comunale, deliberata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, e previo conforme parere del Consiglio provinciale di sanità, quando non vi si oppongano ragioni igieniche e sussistano gravi e giustificati motivi, ridurre eccezionalmente l'ampiezza della zona di rispetto di un cimitero, delimitandone il perimetro in relazione alla situazione dei luoghi purché il raggio della zona non risulti mai inferiore ai cento metri »,

mentre quello approvato con modificazioni dalla I Commissione del Senato è il seguente :

« Il quarto comma dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è così modificato :

« Può altresì il prefetto, su conforme parere del consiglio comunale e del Consiglio provinciale di sanità, quando non vi si oppongano ragioni igieniche e sussistano gravi e giustificati motivi, autorizzare, di volta in volta, la costruzione di edifici e l'ampliamento di quelli esistenti nella zona di rispetto dei cimiteri. Il medesimo potere è concesso in ordine alle nuove costruzioni finora eseguite nella zona di rispetto ».

Dato l'orientamento della Commissione, ritengo che il testo-base al nostro esame possa essere considerato quello della Camera.

(Così rimane stabilito .

Pongo allora in votazione tale testo di cui ho dato prima lettura fino alle parole « dei luoghi », e cioè lasciando impregiudicata la questione dei limiti della zona di rispetto.

(È approvato).

Adesso resta da votare l'ultima parte.

DE MARIA. Propongo che il raggio sia ridotto a 50 metri.

BUBBIO. Sono d'accordo su questa proposta.

TURCHI. Ho ascoltato, con attenzione, tutti gli argomenti che sono stati qui portati, nonché le esigenze, che sarebbero presenti e pressanti, dei comuni montani.

Debbo dichiarare che, più che i comuni montani, mi preoccupano le città. Se noi fissiamo l'abolizione di ogni limite per i co-

muni montani, probabilmente non apriamo la strada a speculazioni; non v'è dubbio, però, che, una volta abolito il limite per le città, noi spalanchiamo alla speculazione una porta grandissima. E a me pare che non possa, il Parlamento, lasciar via libera a questa possibilità, la quale resta, anche se debba essere il consiglio comunale a prendere l'iniziativa. Non dobbiamo chiudere gli occhi di fronte alla realtà: i consigli comunali sono, è vero, i rappresentanti delle esigenze pubbliche, ma essi sono anche esposti a subire le pressioni e i ricatti delle imprese private.

Per queste ragioni, a me pare che la Commissione farebbe opera certamente non saggia se non mantenesse fermo il limite dei cento metri.

Ho presente la situazione del comune di Roma: vi è una zona, nei dintorni del cimitero, dove non si può costruire, attualmente essa è popolata di costruzioni a un solo piano, con stazioni di servizio o altro, e il prezzo dell'area è contenuto in limiti molto modesti. Però, duecento metri più in là, il prezzo delle aree è di venti, trenta e anche cinquanta volte superiore. È evidente che, tolto il limite, senza che attualmente vi sia una esigenza di carattere cittadino, i prezzi salirebbero subito alle stelle anche nella zona più vicina al cimitero.

Ora, con tutto il rispetto per i consigli comunali, piuttosto che lasciar via libera alla speculazione nelle città, ritengo che sia preferibile trovare un'altra soluzione per i comuni montani.

PRESIDENTE. A Milano, però, questa speculazione va valutata in una forma molto diversa. Basti pensare che i terreni del viale Certosa, dove passano i funerali diretti al cimitero di Musocco, valgono una minima parte rispetto ad altri più periferici. Per contro, il cimitero monumentale è costruito proprio in mezzo a fabbricati di quattro, cinque e sei piani.

BARTESAGHI. Vorrei fare due osservazioni: se manteniamo il limite dei cento metri come eccezione al limite dei duecento, favoriamo la speculazione: mantenendo il limite dei duecento metri e il limite facoltativo dei cento, favoriamo la peggiore speculazione, cioè la corsa all'accaparramento a basso prezzo delle aree attualmente esistenti nei due limiti, in previsione della possibilità di far ridurre il limite, con conseguente valorizzazione delle aree stesse: quindi, doppia speculazione.

Secondo me, tutti i cittadini dovrebbero essere posti in condizioni di parità di fronte

alla facoltà dei comuni di deliberare secondo le necessità del proprio territorio..

JACOMETTI. Il problema esiste, effettivamente, nel senso e nei termini indicati dall'onorevole Turchi. A mio avviso, potremmo stabilire che il limite può essere ridotto a meno di cento metri per i comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti. In questo modo, non si darà possibilità di speculazione nelle città e si favoriranno i piccoli comuni montani.

BERRY. Se è necessario, come sembra ormai dimostrato, ridurre la zona di rispetto da 200 a 100 metri, mi sembra opportuno che vi sia una norma di carattere generale, salvo a trovare una qualsiasi forma legislativa atta a impedire la speculazione per le aree fabbricabili che risultino comprese nelle zone di rispetto: per esempio, potrebbero essere i comuni stessi ad acquistare quelle aree.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Turchi ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo.

« purché il raggio della zona non risulti mai inferiore ai 100 metri nei comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti ».

MAZZA, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Sono d'accordo.

BUBBIO. Quando la legge detta una disciplina uniforme, non bisogna fare eccezione tra comuni grandi e piccoli.

PRESIDENTE. L'emendamento dell'onorevole Turchi tende a soddisfare le esigenze dei comuni montani contemperandole con la preoccupazione espressa in ordine alle speculazioni sulle aree, preoccupazione che mi pare abbia trovato consenziente tutta la Commissione. Sembrerebbe perciò che si potrebbe ottenere lo scopo, riducendo il limite in base al numero della popolazione dei singoli comuni.

BARTESAGHI. Desidero osservare che, in base all'emendamento proposto dall'onorevole Turchi, ove non si specifichi chiaramente che si tratta di comuni montani, avremmo una norma che, mentre non favorisce, ad esempio, un comune montano al di sopra di un dato numero di abitanti, ne favorisce altri che si trovano in pianura, con una popolazione rada e con una infinità di spazio a disposizione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo innanzitutto in votazione l'emendamento De Maria, tendente a lasciare la zona di rispetto, limitandola a 50 metri.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'ultima parte dell'articolo nel testo della Camera « purché il raggio della zona non risulti mai inferiore ai cento metri ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Turchi che limita il raggio di cento metri ai comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti.

(È approvato).

Pongo in votazione l'intero articolo nel suo testo definitivo:

« Dopo il quarto comma dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è aggiunto il seguente:

« Può altresì il prefetto, su motivata richiesta del Consiglio comunale, deliberata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, e previo conforme parere del Consiglio provinciale di sanità, quando non vi si oppongano ragioni igieniche e sussistano gravi e giustificati motivi, ridurre eccezionalmente l'ampiezza della zona di rispetto di un cimitero, delimitandone il perimetro in relazione alla situazione dei luoghi, purché il raggio della zona non risulti mai inferiore ai cento metri, nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti ».

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'articolo aggiuntivo proposto dal relatore:

ART. 2.

« Per i fabbricati già esistenti o in corso di costruzione, in deroga alle norme del precedente articolo, può essere deliberata la sanatoria con la procedura di cui allo stesso articolo, purché detti fabbricati siano stati iniziati prima del 31 ottobre 1956 ».

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Bucciarelli Ducci e Amatucci: Modifica dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per l'esenzione dal vincolo edilizio dei cimiteri militari di guerra. (Modificata dalla I Commissione permanente del Senato). (2112-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bucciarelli Ducci e Ama-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1956

lucci. « Modifica all'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, per l'esenzione dal vincolo edilizio dei cimiteri militari di guerra » (2112-B).

L'onorevole Bubbio ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BUBBIO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, come ricorderete, nella seduta del 27 giugno 1956 venne approvata dalla nostra Commissione la proposta di legge di iniziativa dei deputati Bucciarelli Ducci e Amatucci, con la quale si stabiliva, nel testo originario, una modificazione all'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nel senso che la limitazione del circuito di almeno duecento metri, non si applicava ai cimiteri militari di guerra, quando fossero trascorsi dieci anni dal seppellimento dell'ultima salma e a condizione che la distanza di rispetto non risultasse inferiore a 50 metri.

È da tener presente che la proposta originaria non determinava alcuna zona di rispetto e che la Commissione, dopo avere adeguatamente discusso, aveva ritenuto opportuno di stabilire in almeno 50 metri la distanza tra le nuove costruzioni e il cimitero di guerra.

Senonché la I Commissione del Senato credette bene di ritornare al testo del proponente e quindi eliminò ogni vincolo di distanza. Ciò è da ritenere sia avvenuto in considerazione del fatto che, trattandosi di cimiteri non più in uso, basti lo scadere del termine decennale per escludere ogni pericolo alla igiene cittadina. Questo criterio, in verità, non appare del tutto soddisfacente, giacché la zona di rispetto, oltre che tutelare l'igiene, può anche avere la finalità di tutelare il decoro e la pietà dovuti ad un luogo sacro e degno della massima estimazione.

Tuttavia, il relatore, per ovvie considerazioni, sostiene che si possa accogliere l'emendamento apportato dal Senato, evitando che la proposta di legge debba ritornare nuovamente all'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame dell'articolo unico.

« All'articolo 338 del testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è inserito, dopo il primo, il seguente comma:

« Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi 10 anni dal seppellimento dell'ultima salma ».

Nessuno chiedendo di parlare, l'articolo unico sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Proroga del periodo di tutela delle opere dell'ingegno. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (1785).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del periodo di tutela delle opere dell'ingegno » (1785).

Poiché questo provvedimento interessa in modo precipuo la Casa di riposo « Giuseppe Verdi » di Milano, di cui ho avuto recentemente l'onore di assumere la presidenza, essendo ad essa legato da vincoli di particolare simpatia, dovuta forse alla mia devozione per Giuseppe Verdi, che ho conosciuto nella mia infanzia, prego l'onorevole Tozzi Condivi di sostituirmi alla Presidenza della Commissione.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TOZZI CONDIVI.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Bubbio.

BUBBIO, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole al disegno di legge che tende ad estendere il periodo di tutela delle opere dell'ingegno ad un termine ulteriore. Tale proroga è particolarmente necessaria in vista della prossima convocazione della convenzione internazionale sui diritti d'autore.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

JACOMETTI. È evidente che questo disegno di legge è fatto su misura per la Casa editrice Ricordi: pochissimi autori potrebbero beneficiarne.

Dehbo, innanzitutto, osservare che il diritto di autore, in Italia, è tutelato per 50 anni, mentre quasi dappertutto è tutelato per un periodo di tempo più breve. 40 anni in Germania, 28 negli Stati Uniti, e così via. In più, dehbo ricordare che, con decreto-legge del 20 luglio 1945, in considerazione dei sei anni di guerra, il periodo è stato prorogato di 6 anni: di conseguenza, per quanto riguarda le opere di Verdi, essendo questi morto nel gennaio 1901, il periodo di tutela scade nel gennaio 1957. Da ciò la preoccupazione della casa editrice Ricordi.

Ora, i diritti sulle opere di Verdi sono abbastanza rilevanti: non sono mai riuscito ad ottenere dati precisi. Taluni valutarono il get-

tito in cento milioni l'anno, altri in 300 e anche 400 milioni l'anno. Comunque, l'interesse è notevole, specialmente nel caso specifico della casa editrice Ricordi che cura, oltre che l'incasso dei propri diritti editoriali, anche la parte dei diritti d'autore degli eredi Verdi, che poi versa alla Casa di Riposo.

Analizziamo i diritti che gravano sulle opere di Verdi. Una parte, quella che va all'autore (a Verdi, non alla casa Ricordi) è destinata alla Casa di Riposo dei musicisti, ed in ciò sono perfettamente d'accordo, perché non si può distruggere la Casa di Riposo dei musicisti.

Ma allora perché prorogare di cinque anni questi diritti? Tanto vale fare una legge che dica che i diritti d'autore sono protetti per 60 od 80 anni, non già una proroga. Se la proroga ebbe una sua ragione nel 1945, quando si trattò di recuperare i sei anni di guerra, oggi una ragione logica non v'è. Comunque, se dovessimo concedere una proroga per cinque anni, certamente allo scadere di questi altri cinque anni ci troveremmo nelle stesse condizioni di oggi, perché tornerrebbe a fare pressioni la casa Ricordi con gli stessi argomenti, tutti imperniati nella necessità di provvedere alla Casa di Riposo per i musicisti.

Ora, i diritti che la casa Ricordi trae, attualmente, dalle opere di Verdi rappresentano il 10 per cento; se le opere di Verdi cadranno in dominio pubblico, sarà lo Stato a ritrarre una percentuale del 5 per cento, per un gettito che andrà da un minimo di 50 milioni a un massimo di 200. Ora, con queste somme, la Casa di Riposo potrebbe continuare a funzionare, avendo la vita assicurata dallo Stato e basterebbe, per ciò, fare una semplice modifica all'ordinamento della Casa di Riposo stessa.

Comunque, chiedo un rinvio della discussione di questo provvedimento per due motivi: vorrei conoscere la cifra esatta di quanto attualmente la Casa Ricordi corrisponde alla Casa di Riposo, per rendermi esattamente conto di quanto questa costi, vorrei, inoltre, conoscere con esattezza i dati degli introiti dei diritti di autore di Verdi.

MARAZZA. Il motivo che ha indotto il Governo a proporre una proroga di 5 anni alla tutela delle opere dell'ingegno esiste ed è quanto mai valido.

La materia, infatti, sta in fase di elaborazione in sede internazionale, e precisamente alla Conferenza di Bruxelles: e il termine di cinque anni è quello previsto approssimativamente.

In secondo luogo, debbo fare osservare che se è vero che può esistere un sistema per riconoscere i diritti di autore agli eredi dell'artista, soltanto, e non quelli dell'editore delle opere, è pur necessario considerare la parte dell'editore nella pubblicazione, propagazione e lancio di esse; senza un editore, in effetti, non è possibile che un'opera abbia successo; anzi, molte volte, il successo è proprio in relazione alla capacità dell'editore di lanciare un'opera.

Nella specie, devo dire che il margine lasciato alla Casa Ricordi è molto modesto. Lo scorso anno, la Casa di Riposo « Giuseppe Verdi » ha ricevuto 59 milioni 725.794 lire. Allora, i diritti di autore venivano percepiti in ragione del 50 per cento per tutte le opere fino al « Ballo in maschera » e del 40 per cento per la produzione successiva. Questa percentuale è, naturalmente, sul ricavato lordo.

Adesso, la distinzione tra il 50 e il 40 per cento è stata eliminata e la percentuale stabilita uniformemente è del 50 per cento. Se sull'altro 50 per cento si calcolano tutte le spese di organizzazione, è evidente che il margine riservato alla Casa Ricordi non è affatto largo, tanto più che il più rigoroso controllo viene esercitato dagli specialisti della Casa di Riposo sulle somme incassate e versate.

Ora, considerando che, in pratica, l'unico autore a beneficiare del provvedimento è Giuseppe Verdi; considerando, altresì, che la Casa di Riposo non ha altri mezzi di sussistenza ed ha in programma di aumentare il numero dei suoi ospiti (che attualmente sono cento), vorrei pregare la Commissione di approvare il testo del disegno di legge nella formulazione che già è stata approvata dal Senato.

JACOMETTI. Onorevoli colleghi, scusate se insisto, ma se non vi fosse la pressione di grossi interessi, non avrei ricevuto personalmente tutte le numerose proteste che, da ogni parte, mi sono pervenute contro la concessione della proroga richiesta. La Casa Ricordi, evidentemente, non è un istituto di beneficenza, è una casa editrice che ha i suoi interessi privati; e si tratta di interessi dell'ordine, probabilmente, di centinaia di milioni. Da questo punto di vista, la questione degli eredi Verdi non si pone affatto. Voglio soltanto osservare — e l'onorevole Marazza lo ha precisato — che la percentuale del 40 per cento incassata su una certa serie di opere e quella del 50 per cento su un'altra serie, hanno fruttato nello scorso anno alla Casa di Riposo un gettito di 59 milioni. Ora affermo che questi 59 milioni rappresentano meno di

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1956

quello che lo Stato introiterebbe con i soli diritti demaniali sulle opere di Verdi.

NATALI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Prima di tutto, se l'onorevole Jacometti permette, debbo precisare che noi non facciamo gli avvocati difensori della Casa Ricordi. La proroga viene data agli eredi i quali hanno la possibilità di rinnovare la convenzione con gli attuali concessionari. Quello che mi preme precisare però è questo: quando un'opera cade in pubblico dominio, non vengono più riscossi i diritti di autore. E lo Stato invece che riscuote il cosiddetto diritto demaniale, quando si tratti di opera adatta a pubblico spettacolo, nella misura del 5 o del 2,50 per cento degli incassi lordi relativi alla rappresentazione, esecuzione o radiodiffusione dell'opera caduta in pubblico dominio.

JACOMETTI. Che corrisponde alla metà del diritto di autore.

NATALI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. L'ammontare di questo 5 o 2,50 per cento che viene devoluto, per la massima parte, alla Cassa Assistenza autori e scrittori musicisti, nel decorso esercizio, ha assommato, per tutte le manifestazioni, a cento milioni di lire. Ove si tenga presente che questi diritti provenivano da opere di autori quali Mozart, Chopin, Bellini, Rossini, Donizetti, ecc., cioè di nomi veramente insigni, vi renderete conto come sia inesatta l'asserzione dell'onorevole Jacometti che, sottraendo alla tutela le opere di Verdi, lo Stato verrebbe a introitare una somma sufficiente a meglio sovvenire alle esigenze della Casa di Riposo « Giuseppe Verdi ».

Questo desideravo precisare subito, riservandomi di ritornare sulle varie altre osservazioni.

JACOMETTI. I diritti di autore sono del 10 per cento sugli introiti, mentre i diritti demaniali sono del 5 per cento. Ora lei, onorevole Sottosegretario, ha un bel dire che attualmente il gettito annuale globale è stato di cento milioni: il fatto è che le riscossioni per un'opera di Verdi sono di gran lunga maggiori delle riscossioni di opere secondarie. E non è solo questione di ciò. Entrano in giuoco anche le « riduzioni » per la radio ed il cinema, i concerti, che rappresentano un introito ancora superiore a quello delle opere teatrali, senza contare le opere date all'estero che incidono in maniera notevolissima.

Comunque sia, sostengo che lo Stato, con il 5 per cento dei diritti demaniali — in base ai dati di cui sono in possesso in questo momento — soltanto per le opere di Verdi

avrebbe un introito di circa 60 milioni all'anno. Questi 60 milioni basterebbero a sufficienza per sopperire alle necessità della Casa di riposo « Verdi ».

Non so se sia il caso che entri in altre questioni: c'è, ad esempio, la questione degli « irripartibili », che ha una notevole importanza. La Società autori ed editori forma un fondo di centinaia di milioni all'anno, che provengono da manifestazioni di cui l'autore non è noto o non è reperibile o che per un qualsiasi motivo non sono attribuibili. A questo riguardo, vi sono molti autori interessati che protestano perché vige il seguente principio: tutte le musiche di Verdi, ad esempio, sono considerate, per regolamento interno della S.I.A.E., di prima categoria e beneficiano di un'addizionale sul conto, di due terzi in più di quanto hanno, realmente, fruttato. Un pezzo di Verdi che ha fruttato un milione viene liquidato, quindi, in tre milioni, e i due milioni in più vengono prelevati, appunto, dal fondo « irripartibili », che invece, secondo logica e secondo giustizia, dovrebbe essere ripartito in misura eguale tra tutti gli autori.

DELCROIX. Certamente le obiezioni rappresentate dall'onorevole Jacometti hanno la loro obiettiva importanza. Mi sembra, però, che debba essere considerato anche un altro aspetto della questione. In fondo, chi paga questi diritti di autore ?

Gli enti che sono sovvenzionati dallo Stato. Gli enti lirici sono quelli che sappiamo, quasi sempre fortemente passivi, e vanno avanti, esclusivamente, in forza delle sovvenzioni. Quindi, in sostanza, lo Stato paga tutte o almeno in gran parte le spese cui abbiamo accennato. Vorrei pregare, però, l'onorevole Jacometti di considerare che, se la gloria di Giuseppe Verdi è immensa, bisogna riconoscere che la Casa Ricordi ha legato il suo nome alla storia del melodramma italiano. Naturalmente, come diceva l'onorevole Natali, noi non siamo né dobbiamo essere i difensori o gli avvocati di ufficio della Casa Ricordi, quantunque non mi vergognerei a dichiarare che, entro certi limiti, sarei anche disposto a fare l'avvocato d'ufficio di questa Casa che oggi è diventata un'industria, che, ove la nostra Commissione respingesse questo disegno di legge, sarebbe posta in gravissima crisi. Anche la Casa Ricordi, in un certo senso, è una gloria italiana, oltretutto un'industria, di che dobbiamo preoccuparci di conservare la vita.

NATALI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Desidero precisare che sono stati gli autori italiani tra cui Fernando

Palazzi, Franco Alfano, Cesare Giulio Viola, Corrado Alvaro ed altri, a chiedere e ad insistere per la presentazione di questo disegno di legge.

Potrei anche leggere il verbale della riunione in cui si sollecitò il Governo ad agire in questo senso. A parte ogni considerazione di carattere morale, sarebbe giusto però che la discussione non si fermasse soltanto a considerare l'aspetto economico. Il cadere di talune opere in pubblico dominio significa, infatti, oltre tutto, dare la possibilità a chiunque di sottoporre determinati pezzi ad arrangiamenti, che, a volte, sono veramente riprovevoli dal punto di vista artistico. Abbiamo visto cosa hanno fatto taluni, specialmente in America, in ordine ad arrangiamenti musicali, deformando, e non raramente deturpando, l'opera originale.

Vorrei, ora, brevemente, illustrare i motivi per i quali si è giunti alla presentazione di questo provvedimento. E ciò anche per dissipare un equivoco che v'è stato. L'onorevole Jacometti, infatti, aveva promesso di inviarmi degli appunti sulla questione che esaminiamo, appunti che mi sono pervenuti con eccessivo ritardo a causa di un disguido dovuto ad una certa omonimia tra me ed un collega del gruppo comunista.

Ma, passiamo alla cronistoria del provvedimento al vostro esame. Nel 1953 si riunirono in Roma gli esponenti delle categorie degli autori e degli editori; a conclusione della loro riunione, votarono un ordine del giorno, col quale si segnalava la particolare situazione che si era venuta a creare in Italia, in relazione ai provvedimenti di proroga del periodo di tutela delle opere d'ingegno, adottati da altri Governi, dei quali l'Italia non poteva giovare, data la sua legislazione interna e le clausole della Convenzione di Berna che prevede il principio della comparazione dei termini.

Do lettura, soltanto, della parte conclusiva del citato ordine del giorno. « Da queste considerazioni, gli autori ed editori italiani traggono motivo di domandare un'ulteriore proroga sessennale della protezione delle opere create innanzi la prima guerra mondiale e non ancora cadute in pubblico dominio, consci di non chiedere nulla che non sia suggerito dall'equità, dalla coscienza giuridica attuale e dalla forma stessa delle cose. Evidentemente, dell'invocato beneficio dovrebbero godere le opere italiane e le opere straniere di paesi che concedano all'Italia un termine di protezione uguale o maggiore ».

L'ordine del giorno reca le firme di Fernando Palazzi, Franco Alfano, Cesare Giulio Viola, Corrado Alvaro, Antonio Vallardi, Eugenio Clausetti.

In seguito a ciò, la Presidenza del Consiglio investì della questione il Comitato consultivo permanente per il diritto di autore, che a quell'epoca era presieduto da Gaetano Azzariti, oggi giudice costituzionale.

Nella riunione del 24 giugno 1954, il Comitato propose che, con un provvedimento legislativo, si prorogasse di sei anni il periodo di durata della tutela delle opere d'ingegno, con la motivazione, particolarmente interessante, che, avendo altre nazioni, fra cui la Francia e il Belgio, prorogato notevolmente detto periodo in relazione alla situazione creata dalla guerra, si riteneva opportuno provvedere nello stesso senso anche in Italia.

Da questo punto di partenza ebbe origine la presentazione al Parlamento del disegno di legge che è oggi all'esame della Commissione.

Questo disegno di legge risponde ad esigenze di ordine generale e di ordine particolare. Le esigenze di ordine generale possono essere ravvisate nell'indirizzo dei Paesi produttori ed esportatori di opere dell'ingegno ad aumentare il periodo della tutela. Ora, è ovvio che il nostro Paese non può ignorare queste esigenze, anche perché, in base alla Convenzione di Berna, riveduta a Bruxelles, le opere italiane godono, all'estero, di una protezione che non può essere superiore alla durata prevista dalle leggi italiane. Tanto per fare un esempio, in Spagna il periodo di tutela dura 80 anni dopo la morte dell'autore; tuttavia, le opere italiane godono della protezione per soli 50 anni, cioè il periodo normale di tutela previsto dalle nostre leggi. Altrettanto dicasi per la Francia, dove il periodo di tutela è, ora, di 64 anni; per il Belgio, dove recentemente il periodo di tutela è stato prorogato di dieci anni.

È evidente che ogni Paese ha interesse a prorogare il periodo di tutela delle sue opere d'ingegno. Aggiungerò che questa esigenza di carattere generale ha trovato riconoscimento addirittura nel Trattato di pace tra le potenze alleate e associate e l'Italia, tanto è vero che le nazioni firmatarie si sono obbligate a prolungare la durata della protezione, nell'intento di riparare i danni causati agli autori dagli eventi bellici. Ora, detto per inciso, si è venuta a creare questa situazione stranissima: che la Francia, una delle potenze firmatarie del Trattato di pace, ha saputo di-

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1956

fendere i suoi diritti, mentre l'Italia sta per farli decadere.

A parte queste esigenze di carattere generale, vi sono, come dicevo, esigenze di carattere particolare. Quando, poc'anzi, parlando di tradizione culturale del nostro Paese e di benemerienze della Casa Ricordi, ho reagito affermando che non sono l'avvocato difensore della Casa Ricordi, è perché, sentendo parlare di grossi interessi economici, non ritenevo potesse farsi passare sotto silenzio un'affermazione del genere, in questo campo.

Vorrei però pregare gli onorevoli colleghi di tener presente che il provvedimento, sottoposto al loro esame, non intende prorogare la situazione attuale, vale a dire i rapporti privati esistenti fra le case editrici e gli eredi degli autori. Del resto, basta soffermarsi un istante sui singoli articoli, per avvertire quale sia il fine che il provvedimento propone.

Gli onorevoli commissari comprendono che, se si trattasse di proroga dei rapporti privati fra eredi e case editrici, potrebbe nascere il dubbio che l'erede, sprovvisto o poco difeso di fronte alla casa editrice, potrebbe cedere, ad un prezzo vile, il suo nuovo diritto. ma, nel caso specifico richiamato dall'onorevole Jacometti, non si ha di fronte un qualsiasi privato ad una casa editrice, bensì un Ente morale, qual'è la Casa di riposo Verdi — con tutte le garanzie giuridiche che gli derivano e circondato dall'affetto e dalla estimazione di tutto il popolo italiano — ed una casa editrice.

Questi sono i due soggetti che, nell'esempio portato, dobbiamo considerare. Ora, può darsi che fra concessionario ed erede insorgano contrasti sull'ammontare del nuovo pagamento: ebbene, questo eventuale contrasto è già regolato dall'articolo 4 del decreto luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440, appositamente richiamato, che prevede un collegio arbitrale.

Come vedete, non si tratta di prorogare una situazione di fatto; e, nel caso specifico, si tratta, anzi, di prorogare un beneficio a favore di una istituzione.

Detto questo, vorrei cercare di convincere l'onorevole Jacometti che possono, sì, esservi interessi di case editrici che premono in una direzione, ma possono anche esservene che premono in tutt'altra. L'onorevole Jacometti ha fatto rilevare i danni che deriverebbero da una proroga del periodo di tutela delle opere di Verdi. Da parte mia gli contrappongo la osservazione, già da me svolta, che il diritto di autore non è di natura soltanto economica,

bensì, e soprattutto, mira alla tutela dell'opera d'arte sul piano morale e spirituale...

FERRI. Ma questo problema vi sarà fra dieci anni e fra cento anni!

NATALI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Onorevole Ferri, se mi permette, rispondo subito alla sua obiezione dicendo che, forse, ella non ha udito quanto ha già detto l'onorevole Marazza. Il motivo per cui noi crediamo di dover concedere la proroga a queste opere dipende dal fatto che si tende internazionalmente a rendere sempre più efficace la protezione delle opere dell'ingegno, come è dimostrato dalla stipulazione della Convenzione universale, recentemente ratificata dall'Italia.

Non si arriverà certo al punto in cui si trovano alcuni Stati che prevedono la tutela perpetua, ma il termine sarà indubbiamente allungato in molti paesi. Il problema si pone anche nei confronti degli utilizzatori, sia come complessi editoriali, sia come impresari di spettacoli in genere. Se è esatto quel che assume l'onorevole Jacometti, che cioè lo Stato, attraverso il diritto demaniale, verrebbe a percepire delle somme che, grosso modo, sarebbero equivalenti alle somme attualmente versate alla Casa di riposo « Verdi », non si vede quale beneficio avrebbero le imprese editoriali a sollecitare il passaggio del diritto di autore al demanio.

D'altra parte è bene mettere in rilievo che gli utilizzatori più piccoli, ove fosse lasciato tutto al pubblico dominio, non potrebbero probabilmente reggere al ritmo incalzante della concorrenza e dovrebbero quasi sicuramente cedere di fronte ad imprese editoriali meglio attrezzate e più forti. Nel caso di Verdi, poi, credo che non si potrebbe porre il problema di una impresa editoriale che si proponesse di stampare tutte le opere di Verdi, perché ciò comporterebbe dei mezzi finanziari troppo forti. Vi sarebbero, perciò, delle piccole imprese editoriali che stamperebbero qualche opera, qualche brano, qualche romanza e forse anche qualche arrangiamento.

A questo punto debbo dire, con estrema sincerità, che ho sostenuto questo disegno di legge perché profondamente convinto della sua utilità. Al Senato questo provvedimento è stato approvato all'unanimità, non so qui se, alla fine, potranno sorgere delle obiezioni di fondo. Vorrei però far rilevare in conclusione:

1°) l'esigenza postulata in campo internazionale.

2°) il vantaggio per l'Italia, che è grande produttrice (se così può dirsi) di opere d'in-

gegno, di allungare il periodo della tutela di queste opere.

GIANQUINTO. Bisogna pensare alla tutela, magari perpetua, ma sempre sotto il punto di vista artistico.

NATALI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Questa è la tesi che noi sosteniamo. Però se trattiamo, su un piano internazionale, con possibilità materiali garantite, possiamo anche imporre, entro certi limiti, il nostro punto di vista, ma se arriviamo all'impostazione di principio, in un consesso internazionale, sentendoci obiettare che, avendo la possibilità di tutelare maggiormente un'opera di un grande artista quale Verdi, non l'abbiano fatto, ciò oltre tutto ci porrebbe in una posizione contraddittoria.

Questo va detto sulla questione di principio. Per quanto concerne il caso particolare, in ordine, cioè, alle preoccupazioni pratiche sollevate, giustamente, dall'onorevole Jacometti, basta pensare che ci troviamo di fronte alla Casa di riposo « Giuseppe Verdi », che mai potrà essere defraudata da nessuno, anche se si dovesse trattare con il commerciante più spietato ed affarista, con l'industriale più accanito e senza scrupoli, in quanto, a parte tutto, si tratta di un Ente morale, controllato dagli organi dello Stato, che, in caso di controversia, interverrebbe, con giusto rigore, per tutelare il diritto, eventualmente lesa, della Casa di Riposo.

Può darsi che, con il provvedimento odierno, siano toccati interessi di piccoli utilizzatori o di tutto quel mondo di piccoli affaristi che usufruiscono di taluni diritti di autore, ma di fronte alle altre esigenze di ordine, contemporaneamente generale e particolare, da me illustrate, credo che questa Commissione vorrà approvare il provvedimento in esame.

DELCROIX. Non sapevo che il Presidente della Casa di Riposo « Giuseppe Verdi » fosse il nostro Presidente onorevole Marazza e perciò avevo in animo di proporre un emendamento con il quale si precisasse che la Commissione, con l'accordare la nuova proroga, intendeva migliorare le condizioni della Casa di Riposo « Giuseppe Verdi », più che concedere un beneficio alla Casa Ricordi. Ora, penso che dobbiamo dare questa prova di stima e di fiducia al nostro Presidente, perché sono sicuro che egli approfitterà di questa legge per migliorare, in ogni modo, i rapporti tra la Casa editrice Ricordi e la Casa di Riposo. Se avessi presentato l'emendamento, avrei proposto che alla Casa di Riposo andasse il 70 per cento e che la casa editrice

si contentasse del 30 per cento, ma, stando così le cose, penso che la nostra Commissione si dovrebbe limitare a lasciare al presidente Marazza il compito di meglio provvedere a questo scopo. Faccio presente all'onorevole Jacometti che, approvando questo disegno di legge, mettiamo la Casa di Riposo in grado di ricevere anche più dei 59 milioni di cui si è parlato. Se poi la Casa Ricordi trarrà da questa legge anche un beneficio economico, non si dimentichi che si tratta di un'industria assai benemerita. Una volta Wagner, che cedette i propri diritti, pagati assai lautamente, disse alla Casa Ricordi: « Ma voi non riprenderete mai il denaro che mi avete dato ! ». Al che il titolare della casa editrice rispose laconicamente: « Si tratta di un rischio ». Un rischio, però, che, se al suo fondo pone la considerazione utilitaristica ed economica, viene largamente compensato dalla meritoria attività svolta dalla Casa per la diffusione dell'arte in Italia e nel mondo.

In verità, sarei del parere di accordare una proroga maggiore, ma, in considerazione della futura convenzione internazionale, potremmo senz'altro approvare il termine previsto in questo disegno di legge.

BUBBIO. Desidero portare a conoscenza della Commissione che circa una trentina di autori chiederebbero un miglioramento di categoria. Ma, a parte questo, sono d'accordo sulla opportunità di mantenerci in armonia ad eventuali futuri accordi che potranno scaturire dalla Convenzione internazionale.

Noi abbiamo molta comprensione per la Casa Ricordi e per la meritoria opera svolta nel campo dell'editoria musicale e, anche in considerazione di ciò, non ci opponiamo alla approvazione di questo disegno di legge. Diciamo soltanto: fate in modo che le condizioni degli ospiti della Casa di Riposo abbiano a migliorare.

PRESIDENTE. L'onorevole Jacometti ha chiesto nuovamente di parlare per una breve precisazione. Poiché, certamente, la materia che stiamo esaminando è complessa, delicata e, d'altra parte è bene che la Commissione abbia la maggior copia possibile di dati a disposizione, prego l'onorevole Jacometti di limitarsi esclusivamente agli elementi nuovi di chiarificazione.

JACOMETTI. Per quanto riguarda i diritti di autore, mi permetto di fare alcune rettifiche a quanto esposto dall'onorevole Sottosegretario. Il diritto d'autore contiene due elementi. L'elemento pratico, materiale, della difesa degli introiti e quello morale, consistente nella protezione artistica. In molti

Stati si persegue la difesa morale e non più quella materiale del diritto d'autore, ed è più che logico. L'onorevole Natali ha introdotto l'argomento della Convenzione di Ginevra: secondo me, quella Convenzione potrà avere un grande interesse solo se sarà diretta a mantenere una protezione artistica; diversamente, non recherà alcun vantaggio. In effetti se su un libro non gravano più i diritti di autore, può costare trecento lire, ma se lo stesso volume è gravato ancora dei diritti d'autore, non riusciamo a trovarlo a meno di mille-millecinquecento lire.

FERRI. Nonostante l'appassionata difesa del disegno di legge, fatta dall'onorevole Natali, le nostre perplessità, illustrate dall'onorevole Jacometti, rimangono. Allo stato attuale delle cose, non possiamo essere favorevoli a questo provvedimento, pur ripetendo le espressioni della nostra deferenza alla istituzione della Casa di Riposo per musicisti. Non vediamo perché, dopo che si son fatte leggi speciali di ogni genere, non si debba trovare il modo di farne una per la Casa di Riposo per musicisti.

Per questi motivi non possiamo approvare il disegno di legge.

GIANQUINTO. Non v'è dubbio che ognuna delle due tanto contrastanti tesi su questo provvedimento contiene elementi positivi. Proprio per questo motivo, non mi sentirei di esprimere un giudizio e pertanto faccio proposta formale di rinvio della discussione, magari di soli otto giorni.

DE MARIA. Devo confessare con tutta sincerità che, in un primo tempo, ho ritenuto che le argomentazioni addotte dall'onorevole Jacometti avessero la loro consistenza, e sono rimasto perplesso. Poi, ho ascoltato tutta la discussione ed è maturato in me un convincimento. Anche se altri sono di parere diverso, ho il dovere di esporre quello che è il frutto della mia meditazione.

È vero che nella legge vi è anche un riflesso economico, però esso è soltanto di natura secondaria. L'onorevole Delcroix ha accennato alle benemerienze della casa Ricordi, ma direi che questo motivo ha un interesse molto relativo. Un'altra ragione, che del pari può interessare relativamente, è l'utilità che ne deriva per questo istituto tanto benemerito, la Casa di Riposo dei musicisti e compositori. A mio avviso, il motivo sostanziale della legge è un altro: la tutela delle opere di ingegno, per far sì che la disciplina, attualmente vigente in Italia, sia migliorata.

Non escludo che, in un futuro più o meno prossimo, possiamo anche esaminare, in que-

sta stessa sede, un provvedimento legislativo che migliori questa tutela delle opere d'ingegno, per cui siano vietate le profanazioni, le alterazioni dell'integrità assoluta dell'opera, così come l'ha voluta colui che l'ha creata. Ma in questa attesa mi pare che il disegno di legge sottoposto al nostro esame, cerchi da un lato di vietare le profanazioni, e, dall'altro, di adeguare la nostra legislazione a quella che vige negli altri paesi. Se, all'estero, si è ritenuto di stabilire un periodo, più ampio di quello attuale, per la tutela delle opere d'ingegno, ciò è avvenuto perché si è constatato che questo periodo, piuttosto breve, rendeva possibili gravi degenerazioni.

In attesa di un provvedimento che perfezioni quello attuale e serva a meglio aggiornare la legislazione italiana, anche questa legge salva la integrità delle nostre opere di ingegno, e in questo senso mi pare che costituisca un passo utile e concreto, in attesa che, in un prossimo futuro, se ne possano compiere altri più decisivi. Pertanto darò il mio voto favorevole alla legge così come è stata approvata dal Senato.

PRESIDENTE. Non essendovi accordo sulla proposta di rinvio della discussione, la pongo in votazione.

(È approvata).

Il seguito della discussione è pertanto rinviato ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge oggi esaminate.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta delle seguenti proposte di legge:

Senatori SANTERO e CEMMI. « Modifica dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relativamente alla determinazione della zona di rispetto dei cimiteri » (1827-B).

Presenti e votanti	38
Maggioranza	20
Voti favorevoli	37
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

BUCCIARELLI DUCCI e AMATUCCI: « Modifica dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 NOVEMBRE 1956

luglio 1934, n. 1265, per l'esenzione dal vincolo edilizio dei cimiteri militari di guerra » (2112-B):

Presenti e votanti	38
Maggioranza	20
Voti favorevoli	36
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi, Amiconi, Angelucci Mario, Antoniozzi, Bartesaghi, Berry, Borellini Gina, Bubbio, Calandrone Giacomo, Cappugi, Colitto, Conci Elisabetta, Cotellessa, De Fran-

cesco, Delcroix, De Maria, De Vita, Dominedò, Elkan, Ferri, Gaspari, Gianquinto, Gullo, Jacometti, Lucifredi, Marazza, Pedini, Pertini, Pintus, Ravera Camilla, Riva, Sampietro Umberto, Schiavetti, Sensi, Tarozzi, Tozzi Condivi, Turchi, Viviani Luciana.

La seduta termina alle 12,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI